

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“E. D'ARBOREA” TORPE' (NU)
SEDI DI TORPÈ-LODÈ-POSADA-BRUNELLA

Via Eleonora d'Arborea 08020 - TORPÈ' (NU) - CODICE ISTITUTO: NUIC84100B

Cod. fisc. 93014290915

(Tel. e Fax 0784 829017

e-mail: nuic84100b@istruzione.it e-mail pec: nuic84100b@pec.istruzione.it

sito internet: www.ic-torpe.edu.it

Circ. n. 189

Torpè, 19 maggio 2026

A tutto il Personale Scolastico

Ai genitori

Al sito web /Bacheca

Oggetto: Divieto di fumo

Si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche.

Si porta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:

Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole).

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie”.

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale antincendio comprese, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali in cui è vietato

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, la Dirigente Scolastica individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo con il compito di vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e comunicarle al DS per l'adozione dei previsti provvedimenti, il personale referente di Plesso.

La Dirigente Scolastica

Ilaria Cotroneo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e

per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93